

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per gli alberghi, ristoranti e caffè

del 16 maggio 1989

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 1956¹⁾ concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro,

decreta:

Art. 1

Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro, del 6 settembre 1988, per gli alberghi, ristoranti e caffè (CCNL) viene conferita obbligatorietà generale.²⁾

Art. 2

¹⁾ Il presente decreto è applicabile su tutto il territorio della Svizzera.

²⁾ Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro, dichiarate di obbligatorietà generale, si applicano a tutti i datori di lavoro e i salariati (inclusi i lavoratori occupati a tempo parziale e gli ausiliari) delle aziende alberghiere, segnatamente di quelle sottoposte alla legislazione sugli alberghi, ristoranti e caffè, le quali, dietro compenso, alloggiano persone o servono sul posto cibi o bevande. Sono escluse le cantine e le mense destinate unicamente al personale dell'azienda, nonché le aziende di ristorazione integrate nei locali di negozi di vendita del commercio al minuto, per le quali fanno stato le medesime condizioni di lavoro e i medesimi orari d'apertura di quelli vigenti per il negozio stesso. Non sono considerati lavoratori, conformemente al contratto collettivo:

- a. i membri della famiglia del datore di lavoro (coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle);
- b. i dirigenti dell'azienda (direttori, gerenti, ecc.) e i membri delle loro famiglie;
- c. gli apprendisti ai sensi della legislazione sulla formazione professionale;
- d. gli allievi delle scuole professionali durante corsi scolastici;
- e. il personale occupato esclusivamente o prevalentemente in un'azienda accessoria oppure nell'economia domestica. Sono considerate aziende accessorie quelle che non alloggiano persone né servono sul posto cibi o be-

¹⁾ RS 221.215.311

²⁾ Il testo di questo allegato non è pubblicato nel Foglio federale. Estratti possono essere richiesti all'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.

vande dietro renumerazione e che non sono esclusivamente a disposizione dei clienti;

f. i musicisti, gli artisti ed i disc-jockeys;

g. il personale occupato nell'esercizio ferroviario.

Art. 3

Sull'incasso e l'impiego dei contributi alle spese d'esecuzione (art. 92 e 93 CCNL) dovrà essere ogni anno compilato un rendiconto da presentare all'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro. Il rendiconto dovrà essere corredato del rapporto di un ufficio di revisione riconosciuto e neutro. Il precitato Ufficio federale può chiedere ulteriori informazioni nonché l'edizione di ulteriori atti.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 1989 ed è valido sino al 30 giugno 1992.

16 maggio 1989

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il vicepresidente della Confederazione, Koller

Il cancelliere della Confederazione, Buser

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per gli alberghi, ristoranti e caffè del 16 maggio 1989

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1989
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	21
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	30.05.1989
Date	
Data	
Seite	184-185
Page	
Pagina	
Ref. No	10 115 998

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.